



COMUNE DI LOMAGNA

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225121 - Telefax (039) 9225135

e mail tecnico@comune.lomagna.lc.it

(posta certificata) comune.lomagna.lc@halleycert.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

N. 48 del registro delle ordinanze

Lì, 16 novembre '11

ORDINANZA PER LO SGOMBERO DELLA NEVE A CURA DEGLI ABITANTI DEGLI EDIFICI FRONTEGGIANTI STRADE E PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CASO DI NEVICATE

IL SINDACO

Ritenuta la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare in caso di nevicata possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

Ravvisata l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

Visti gli artt. 7, 15 e 159 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ad integrazione degli interventi che effettuerà il Comune per le strade e piazze comunali nonché per gli edifici pubblici;

ORDINA

Ai proprietari dimoranti negli stabili, portieri ed i custodi o, in mancanza, agli inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi commerciali, edifici industriali, magazzini e proprietari di immobili a qualsiasi uso adibiti:

- a) Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l'area antistante il rispettivo fabbricato per tutta la larghezza del marciapiede e, ove questo non esista e l'ampiezza della strada lo consenta, per una larghezza di almeno 1,50 mt. durante le precipitazioni nevose. La neve dovrà essere ammassata lungo il marciapiede o al margine dell'area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale;
- b) I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi delle proprietà;
- c) Aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;
- d) Rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose. Si deve tenere presente che lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e da qualunque posto sopra il livello del suolo, deve farsi sempre con le opportune cautele affinché l'operazione non riesca pericolosa od incomoda ai passanti e non provochi danni alle case;
- e) Far sostare i mezzi di trasporto alla stretta destra, rimuovendoli dalle posizioni irregolari e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata;
- f) Il divieto di sosta/fermata di autoveicoli in prossimità della sede stradale provinciale;
- g) In caso di gelo i proprietari degli immobili o conduttori, provvederanno a cospargere sui passaggi e sugli spazi di cui ai precedenti punti a) - b), sabbia o sale o altro materiale atto ad evitare pericolo ai pedoni;
- h) E' vietato depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve accumulata in cortili o luoghi privati.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli. In caso di nevicata che superi lo strato di cm 15, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili.

AVVERTE

Che il personale dell'Ufficio Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° e art. 5 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione della presente, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Che le inadempienze saranno punite con sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a persone e cose conseguenti alle inadempienze stesse.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo comunale, nelle bacheche comunali e pubblicata sul sito internet e viene trasmessa al Comando di Polizia Locale perché ne curi l'osservanza.

IL SINDACO
